



REPUBLICCA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PRATO

Il Giudice di Pace di Prato, Avv. Pietro Vittorio Troili, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa N.R.G. 1675 dell'anno 2018 promossa da Pieraccini Sandro (C.F. PRCSDR65P05G999E), , rappresentato e difeso per mandato congiunto e disgiunto dagli Avv.ti Annamaria Gallo ed Antonio Amato ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Firenze, via Colletta n. 25.

CONTRO

- 1) Comune di Sesto Fiorentino , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Franco Zucchermaglio e Cristina Vannucci ;
- 2) Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. , con sede in Roma, rappresentata dal dott. Marco Ranieri.

OGGETTO

Opposizione all'esecuzione.

CONCLUSIONI

- Per il ricorrente:

accertare l'estinzione per prescrizione e/o l'inesistenza totale o parziale di un valido titolo esecutivo, e per l'effetto dichiarare non fondato il diritto dei convenuti a procedere in executivis per le somme richieste con la cartella n. 136200110013673750000;

Condannare i convenuti, in solido fra loro, alle spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

- Per il Ministero dell'Interno:

Rigetto della domanda, con condanna alle spese;

- Per il Comune di Sesto Fiorentino :

Incompetenza territoriale, inammissibilità e tardività dell'atto di citazione ex art. 615 c.p.c., rigetto della domanda inammissibilità delle censure afferenti omessa, tardiva o invalida notifica dell'atto di accertamento;

In ipotesi, rigetto della domanda;

In subordine, condanna dell'Agenzia delle Entrate a rifondere la mancata riscossione della cartella esattoriale e di esentare il Comune di Sesto

Allegato 4

SENT n° 690/18

C/N n° 526/18

R.G. n° 1675/18



Fiorentino da ogni spesa accessoria.

- Per l'Agenzia delle Entrate :

Inammissibilità del ricorso per interesse ad agire, inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.

Vittoria di spese.

### MOTIVI DI FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, Pieraccini Sandro conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Prato, il Comune di Sesto Fiorentino e l'Agenzia delle Entrate eccependo la prescrizione delle cartella esattoriale trascritta, negli estremi, in epigrafe

Si costituivano in giudizio gli enti convenuti, i quali eccepivano, resistevano e contestavano, come da conclusioni in epigrafe.

L'istruttoria era documentale.

Esaurita la discussione, e precisate le conclusioni, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione.

\*

In argomento dell'eccezione, sollevata dall'ente riscossore in punto di carenza d'interesse ad agire, si deve osservare che, in costanza di un attuale pregiudizio, non può essere affermata alcuna carenza d'interesse ad adire la Giustizia.

La recente decisione dalla Corte di Cassazione, pronunciatasi a Sezioni Unite (il 22 settembre 2017 con numero 22080), onde dirimere contrasti giurisprudenziali, ha dettato il principio di diritto secondo cui "l'opposizione a cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con cui è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e pertanto entro trenta giorni dalla notificazione della cartella" ; si deve osservare come, nella fattispecie, l'opponente non contesta l'omessa notificazione dei verbali presupposti, elevati per violazioni del codice della strada, discendendone la caducazione dell'eccezione esaminata e che il procedimento è stato correttamente radicato davanti al giudice del luogo dell'esecuzione, quale è il giudice del luogo dove è stata effettuata la notifica (Cass. 15.4.2011 n. 8704) né, l'opponente, nel terzo motivo, appare avere lamentato la mancata





conoscenza del titolo bensì, a lettura, l'assenza di presupposti ad egli apparsi come essenziali.

La domanda attrice è fondata e merita accoglimento: risulta per tabulas che i verbali ab origine sono riferiti all'anno 2009, con estratto di ruolo dell'8 marzo 2018, oltre un quinquennio.

Consolidato è l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenze n.ri 16203/05, 4375/08, 26424/14, 10372/18), dettanti il principio di diritto dell'applicabilità della prescrizione quinquennale codificata dall'art. 28 della legge n.ro 689/1981, senza incidenza interruttiva riguardo alla formazione del ruolo e della consegna di esso all'esattore "in quanto attività interne della P.A., laddove gli atti interruttivi hanno natura recettizia".

E' dunque chiaro come, circa i crediti reclamati sia spirato il termine prescrizionale, con assorbimento di ogni altro motivo d'opposizione.

Quanto alle spese del giudizio, esse conseguono la soccombenza, con diritto di distrazione in favore dei procuratori antistatari..

La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta:

1) dichiara prescritti i crediti afferenti la cartella esattoriale n. 136200110013673750000 ;

2) condanna i resistenti., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore a rifondere le spese procedurali a Pieraccini Sandro nella misura di € 373,00=, di cui: € 65,00 per fase di studio, € 65,00 per fase introduttiva, € 65,00 per fase di trattazione, € 135,00 per fase decisionale, € 43,00 per spese escluse, oltre al rimborso forfettario, ad i.v.a. e c.a.p. come per legge con diritto di distazione in favore dei procuratori antistatari.

3) condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore a rifondere le spese procedurali al Comune di Sesto Fiorentino nella misura di € 330,00=, di cui: di cui: € 65,00 per fase di studio, € 65,00 per fase introduttiva, € 65,00 per fase di trattazione, € 135,00 per fase decisionale.

SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA

Prato,

*Pottobu 18*

Il Giudice di Pace



*Il Cancelliere*

*M.V.*